



ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI FANTAPPIÈ"

Via Vetulonia, 44 – 01100 VITERBO - Tel. 0761/343161

Pec: vtic82900n@pec.istruzione.it E-mail: vtic82900n@istruzione.it

Codice fiscale **80014890562** – Codice Univoco Scuola **UF1EZ0** – Codice Meccanografico **VTIC82900N**

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA

Alunni Stranieri

Accoglienza/Integrazione/ Alfabetizzazione e Inclusione

PREMESSA

I minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto “persone” e, in quanto tali, titolari di diritti e doveri che prescindono dalla loro origine nazionale.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), infatti, all'art. 2 afferma che: *“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”*; principi confermati dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989 (ratificata dall'Italia nel 1991), la quale all'art. 2 ribadisce: *“Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione pubblica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”* Si tratta di Dichiarazioni che l'Italia ha fatto proprie, le quali valgono su nostro territorio e costituiscono un punto fermo per le politiche e gli interventi che sono rivolti o che coinvolgono bambini, ragazzi, adolescenti di ogni provenienza (dalla C.M. n. 24 del 1° marzo 2006).

Proprio per l'esigenza di rispondere in modo adeguato ai bisogni formativi e sociali degli alunni provenienti da ogni parte del mondo e in ottemperanza alla normativa ministeriale, viene redatto il **PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA**. Esso rappresenta uno strumento di pianificazione, condivisione e orientamento pedagogico elaborato dalla Commissione Accoglienza Intercultura (**CAI**) e deliberato dal Collegio Docenti. Al suo interno sono definiti i ruoli degli operatori scolastici, tracciate le fasi di accoglienza e le attività finalizzate non solo all'apprendimento della lingua italiana da parte dell'alunno straniero, ma anche alla sua integrazione sul piano scolastico e sociale.

Il Protocollo d'Accoglienza, nello specifico, definisce pratiche di carattere amministrativo, educativo e didattico, compresi gli strumenti e le risorse necessarie al pieno inserimento formativo e sociale dell'alunno straniero nel contesto scolastico. E' parte integrante del **PTOF**, in ottemperanza alle disposizioni della L. 40/98 e della L. 107/201, oltre alle Linee Guida del MIUR (2014), e intende rappresentare un modello di accoglienza condiviso che illustri una modalità di azione comune, corretta e pianificata.

Tale documento rappresenta, dunque, il punto di partenza comune all'interno dei vari Consigli di Classe/intersezione.

(Aggiornamento del 23/03/2022)

Il numero dei neo-arrivati è in aumento: una delle più drammatiche conseguenze della guerra che da due settimane sta dilaniando l'Ucraina è l'esodo di milioni di profughi verso paesi e territori neutrali, in cerca di asilo e sicurezza. Questo numero ingente di persone in fuga, destinato purtroppo a crescere ancora nelle prossime settimane, sta interessando anche il nostro Paese. La scuola deve assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, delle tutele e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche. La scuola deve promuovere l'integrazione scolastica delle studentesse e degli studenti in fuga dalla guerra, mettendo l'accento su particolari dispositivi di tutela, finalizzati a rispondere a bisogni e fragilità peculiari di chi è stato costretto all'improvviso ad abbandonare la propria terra d'origine. In particolare, nell'accoglienza dei minori ucraini si sottolinea l'urgenza di provvedere a due criticità prioritarie: la barriera linguistica e il disagio post traumatico a sradicarsi e a lasciare la casa e gli affetti per sfuggire a un destino di sofferenza, privazioni e morte.

FINALITA'

Il Protocollo d'Accoglienza ha la finalità di:

1. definire pratiche condivise in tema di accoglienza degli alunni stranieri;
2. facilitare l'inserimento e l'orientamento degli alunni di nazionalità non italiana nel sistema scolastico e sociale;
3. sviluppare un adeguato clima di accoglienza che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
4. promuovere, se opportuno, l'aggiornamento dei docenti relativamente all'insegnamento dell'italiano L2;
5. individuare testi facilitati per stranieri, attinenti la programmazione curricolare;
6. creare una relazione proficua tra l'Istituto e le famiglie degli alunni con cittadinanza non italiana;
7. promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato.

CONTENUTI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Il Protocollo di Accoglienza e integrazione delinea prassi condivise di carattere:

- 1) *Amministrativo-burocratico-informativo*, riguardanti le procedure di iscrizione degli alunni stranieri e il loro inserimento nelle classi;
- 2) *Comunicativo-relazionale*, riguardanti le fasi e le modalità dell'accoglienza, attribuendo compiti e ruoli degli operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo;
- 3) *Educativo-didattico*, relative alle modalità di intervento per l'apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolare.

COMMISSIONE ACCOGLIENZA- INTERCULTURA CAI

SOGGETTO	AZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO	<ul style="list-style-type: none">- attiva interventi specifici per promuovere il diritto di apprendimento e il successo scolastico degli alunni stranieri iscritti nel proprio Istituto- indirizza e supervisiona l'attività della CAI- si assicura che i singoli CdC abbiano stilato e adottato PDP, ove necessario- accoglie e invita la famiglia a procedere con l'espletamento delle pratiche amministrative- individua le risorse necessarie, sia all'interno dell'Istituto che all'esterno, al fine di rispondere a tutte le esigenze per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri.
LA SEGRETERIA ALUNNI	<p>Iscrizione dell'alunno:</p> <ul style="list-style-type: none">- fornisce il modulo per l'iscrizione (comprensivo delle informazioni relative alle vaccinazioni, alla scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica/attività opzionale) e altra eventuale modulistica, possibilmente bilingue- iscrive il minore all'Istituto, previo confronto con il Dirigente, senza assegnarlo ad alcuna classe specifica

	<ul style="list-style-type: none"> - richiede la documentazione relativa alla precedente scolarizzazione
<p>CAI - COMMISSIONE ACCOGLIENZA INTERCULTURA</p> <p>formata da</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dirigente scolastico; -Collaboratori del Dirigente Scolastico -Docenti referenti (un docente per ogni ordine di scuola individuati all'interno della Commissione interculturale) - Personale di segreteria (cui compete la raccolta dei dati disponibili e altre incombenze relative agli alunni) 	<ul style="list-style-type: none"> - crea e organizza la rete di confronto tra la FS/Commissione Intercultura, il Ds e il DSGA, i coordinatori di plesso e di inter/consiglio di classe - Insieme alla FS Intercultura e ai coordinatori di intersezione/classe, rileva le esigenze degli alunni stranieri, richiedendo l'intervento di un mediatore culturale, ove necessario - seleziona e monitora i progetti di accoglienza, integrazione e alfabetizzazione attivi nell'Istituto e progetta, con i Consigli di Classe, proposte didattiche di educazione interculturale e valorizzazione delle lingue e culture di origine, attivando - ove necessario - percorsi di facilitazione a livello didattico; - effettua un primo colloquio con la famiglia per ricevere informazioni su: situazione familiare, percorso migratorio, storia scolastica; in itinere, si confronta con l'alunno, il coordinatore di classe, i docenti L2, con il servizio di mediazione (ove richiesto)...; - organizza successivi incontri per monitorare l'efficacia delle strategie messe in atto, richiedendo, ove necessario, la consulenza di un mediatore culturale; - segue le fasi di inserimento dello studente straniero, effettuando screening linguistico per accertare abilità, competenze e bisogni specifici di apprendimento, predisponendo schede di rilevazione, di concerto con il coordinatore di classe; - costituisce un <i>Centro di Documentazione d'Istituto sull'Intercultura</i>, consultabile sul Drive d'Istituto, con materiale didattico relativo all'apprendimento dell'italiana L2 e altre schede didattiche specifiche di diverse discipline di studio. - collabora con il personale ATA della segreteria didattica per ricevere ogni informazione sull'alunno - offre consulenza ai docenti che lo richiedono per la preparazione dei PDP specifici.

PROCEDURE

Fase 1 – Iscrizione

Cosa consegnare allo studente straniero in ingresso

1. Modulistica bilingue (ove disponibile);
2. Materiale informativo sulla scuola Italiana, specificità dell'Istituto (calendario scolastico, discipline di studio, progetti, materiali necessari, gestione assenze, assicurazione, uscite didattiche ...) nella lingua del paese di provenienza (se disponibile);
3. Modulo per l'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa;
4. Modulo per l'uscita autonoma (ove previsto) e altra modulistica relativa a autorizzazioni specifiche della classe dove verrà inserito.

Cosa chiedere allo studente straniero

1. Autocertificazione dei dati anagrafici;
2. Documenti sanitari attestanti le vaccinazioni fatte (nel caso ne siano sprovvisti, gli alunni vanno iscritti ugualmente e sarà il Dirigente scolastico a rivolgersi alla A.S.L. di competenza);
3. Certificato scolastico attestante la classe e la scuola frequentata nel Paese d'origine e ogni altra informazione utile.

L'addetto della segreteria, sentiti i docenti referenti della CAI, fissa con i genitori e l'alunno la data per un colloquio, che sarà condotto dal coordinatore di intersezione/classe, eventualmente affiancato da un docente della CAI e, se necessario, da un mediatore linguistico. La segreteria terrà un apposito elenco di alunni stranieri e lo aggiornerà in base alle nuove iscrizioni.

Fase 2 – Prima accoglienza

Colloquio con lo studente straniero e con i suoi genitori. Questa fase è molto importante in quanto rappresenta il primo rapporto della famiglia dell'alunno con l'istituzione scolastica. **Finalità del colloquio:**

Fornire informazioni:

1. sul sistema scolastico italiano in generale;
2. sul funzionamento specifico del nostro Istituto;
3. sulle strutture del territorio che offrono servizi agli stranieri, possibilmente in formato bilingue.

Facilitare

1. la compilazione dei moduli di iscrizione;
2. la raccolta di informazioni relative al sistema scolastico del Paese d'origine, al percorso scolastico dello studente e informazioni sul livello di conoscenza dell'italiano attraverso la somministrazione di un test linguistico;
3. il confronto tra il coordinatore e il CdC, in base a quanto emerso nel corso del colloquio.

Fase 3 – Accoglimento della domanda

Per gli studenti che hanno frequentato solo parzialmente la scuola in Italia, ma con regolare attestato di promozione alla classe successiva, si richiede la compilazione della modulistica a cura della scuola di provenienza.

Casi particolari

Nel caso in cui la domanda di iscrizione pervenga ad anno scolastico già avviato, ai sensi dell'art. **45 del D.P.R. 394/1999***, si sottopone lo studente a test di ingresso finalizzato all'accertamento dei prerequisiti minimi necessari per affrontare il corso di studio della classe in cui l'alunno sarà inserito. Alla luce di tale accertamento, la CAI individua la classe in cui lo studente inizierà il suo percorso formativo e provvede a fornire moduli aggiuntivi di insegnamento dell'italiano L2 per l'acquisizione delle competenze linguistiche della comunicazione.

*La legge contempla, tra le diverse disposizioni in materia, comunque l'iscrizione - definita "con riserva" - nel caso di documentazione incompleta o irregolare.

Fase 4 – Determinazione della classe

Proposta di assegnazione alla classe.

La classe e la sezione di inserimento saranno stabiliti dal Dirigente Scolastico, su indicazione della CAI, in base a quanto emerso dal colloquio, dai test (se effettuati) e dai parametri reperibili nell'art. 45 D.P.R.394/99:

1. età anagrafica, scolarità pregressa e sistema scolastico del Paese d'Origine;
2. inserimento in classi ove presenti alunni stranieri provenienti dallo stesso Paese e in cui si ritiene possibile l'instaurarsi di rapporti positivi con i nuovi compagni;

3. abilità e competenze rilevate durante il colloquio;

4. criteri di valutazione della complessità della classe (disagio, criticità evidenti), ponendo particolare attenzione a non costituire classi ghetto

L'inserimento deve, di norma, avvenire:

1. nella classe successiva a quella frequentata con successo nel proprio Paese;
2. nella classe corrispondente all'età anagrafica, per evitare un disagio ulteriore.

La Commissione Accoglienza Intercultura (CAI) di Istituto può, in casi eccezionali e soprattutto nei casi di iscrizione di un alunno da poco in Italia, procedere ad assegnare il minore ad una classe non corrispondente all'età anagrafica, per un periodo di prima osservazione e di predisposizione del percorso personalizzato (PDP). In seguito, per facilitare le competenze sociali, la socialità e l'integrazione, il CdC in accordo con la CAI, il Dirigente e la famiglia, può valutare lo spostamento dell'alunno nella classe anagrafica corrispondente valutando:

1. il grado di padronanza della lingua italiana orale e scritta
2. l'impegno profuso in corrispondenza dei risultati raggiunti nei primi mesi di accoglienza ed osservazione
3. la necessità di favorire quanto più possibile uno sviluppo psico-sociale consono ad un inserimento proficuo nella società, in rapporto al proprio percorso di vita

Fase 5 – Accoglienza, facilitazione, integrazione

Il Consiglio di Classe si riunisce, anche in forma straordinaria se opportuno, nel caso in cui si accolga uno studente straniero ad anno scolastico già iniziato, dopo aver ricevuto:

1. copia del titolo di studio e/o del corso di studi seguiti dall'alunno nel Paese d'origine con le indicazioni delle discipline di studio;
2. scheda introduttiva di rilevazione della situazione iniziale riguardante le abilità linguistiche;
3. fac-simile per eventuale richiesta di mediatore culturale;
4. verbale incontro effettuato con la famiglia ed il coordinatore/CAI.

Il Coordinatore di classe provvede a:

1. informare tutti i docenti in merito al percorso di studi realizzato dall'alunno e alle competenze linguistiche conseguite;
3. individuare, con il CdC, criteri di programmazione, verifica e valutazione personalizzati;
4. escludere dal curriculum, all'occorrenza, alcune discipline sostituendole con moduli di italiano L2 per comunicare o per studiare;
5. svolgere un ruolo di mediazione tra il Consiglio di Classe, lo studente e la famiglia.

Gli alunni con cittadinanza non italiana rientrano all'interno dei BES (Bisogni Educativi Speciali), come da normativa vigente. Pertanto, devono essere elaborati piani di studio personalizzati (**PDP**), individuando obiettivi mirati, nuclei tematici base delle discipline curriculari, testi agevolati.

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE

Come si afferma nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" (C.M. n. 24 del 1° marzo 2006), " i programmi per i singoli alunni comportano un adattamento della valutazione. La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico (...). Per apprendere *la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, essendo competenze specifiche. L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica e coinvolge tutti i docenti della classe. E' necessaria una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana. Una volta acquisita la lingua per comunicare, va prestata attenzione all'apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l'apprendimento delle varie discipline*".

Sulla base di quanto sopra:

- ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali, secondo il Piano di Studio individuato per l'alunno dal Consiglio di Classe;
- ogni scelta didattica effettuata dai docenti del Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano didattico Personalizzato, che sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero;
- il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (L2) o di potenziamento delle competenze, che è oggetto di verifiche, concorre alla sua valutazione formativa.

¹ "Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori" è il titolo dell'aggiornamento 2022 delle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del Ministero dell'Istruzione.

Nel **PRIMO QUADRIMESTRE** la valutazione, in particolare per gli alunni di recente immigrazione o neo-arrivati, potrà:

- non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: *“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”* oppure *“ la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua”*

Nel **SECONDO QUADRIMESTRE** la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, la partecipazione ai corsi di alfabetizzazione L2, gli obiettivi raggiunti, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno dimostrati.

ESAME DI STATO

In base alla normativa vigente, non è possibile differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con BES certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato, come lo sono gli alunni stranieri appena arrivati in Italia (NAI).

Ai fini del superamento dell'Esame di Stato, il riferimento più recente risulta il C.M. del 15/03/2007, punto 6, insieme alle Raccomandazioni pratiche del MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015, che riferisce: *“pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni devono considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti”*.

Per questo motivo sarà necessario:

- indicare criteri di valutazione delle prove coerenti con gli obiettivi di base fissati nelle progettazioni personalizzate;
- somministrare prove “a contenuto ampio” in modo che ogni alunno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle proprie competenze;
- condurre il colloquio d'esame tenendo conto del percorso svolto dall'alunno e accertando soprattutto *“i livelli di apprendimento conseguito tenendo conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta”* (C.M. n.28 15/03/2007);

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine;

- Per l'esame al termine del primo ciclo di istruzione, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione.

Dopo l'esame è necessario seguire l'iter scolastico degli allievi stranieri, lavorando in continuità con gli istituti di istruzione secondaria di II grado e verificando l'efficacia dell'azione di orientamento, insieme alle famiglie.

(C.M. n. 24 del 1° marzo 2006). *In questo contesto, si privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” e dunque si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. Come previsto dalla normativa D.P.R. 394/99, la valutazione dell'alunno di recente immigrazione, basata sull'adattamento del programma, può essere sospesa (posticipata) nella fase iniziale (trimestre) per alcuni ambiti disciplinari (D.P.R. 275/99), mentre al momento dello scrutinio finale l'alunno sarà valutato in tutte le materie secondo i criteri adottati nel PDP. Il voto di valutazione non sarà la semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali, impegno, partecipazione, progressione nell'apprendimento e di eventuali condizioni di disagio.*

Laboratorio Italiano L2

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che: *"Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati (...) per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola ovvero tramite associazioni del settore. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi di Italiano L2 sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa"*. Saranno attivati corsi di italiano come L2 a vari livelli.

Qualora non sia disponibile personale interno all'istituto si farà riferimento alle associazioni esterne specifiche, anche in collaborazione con il Comune di appartenenza.

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue * Livello A2

Ascolto

Riesco a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi riguarda direttamente (per es. informazioni di base sulla mia persona e sulla mia famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari.

Lettura

Riesco a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. Riesco a capire lettere personali semplici e brevi.

Interazione orale

Riesco a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete.

Riesco a partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non capisco abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione.

Produzione orale

Riesco ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia famiglia ed altre persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica e il mio lavoro attuale o il più recente.

Produzione scritta

Riesco a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati. Riesco a scrivere una lettera personale molto semplice, per es. per ringraziare qualcuno.

** per gli altri livelli, si fa riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) o Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)*

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La questione dell'emergente fenomeno migratorio nel nostro Paese è stato affrontato per la prima volta dalla circolare ministeriale n. 331/1989, disciplinando, nell'ottica dell'educazione interculturale, l'accesso al diritto allo studio, l'apprendimento della lingua di livello primario e regolamentare che ha sancito, in maniera sempre più approfondita, l'esigenza dell'inclusione in ambito scolastico degli alunni stranieri. Di seguito, alcuni riferimenti legislativi più importanti:

Legge n° 40 - 6 marzo 1998 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): cit., in particolare l'art. 36 (*"I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi della scuola dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale* (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99): ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica"

D.Lgs n. 286 - 25 luglio 1998 - Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione: riconosce ai minori stranieri il diritto all'istruzione a prescindere dalla regolarità della posizione di soggiorno;

D.P.R. n° 394 - 31 agosto 1999 (Regolamento di attuazione)

D.P.R. n° 275 - 1999 (Regolamento autonomia scolastica)

C. M. n° 301- 8 settembre 1989 (Inserimento stranieri nella scuola dell'obbligo)

C.M. n° 205 - 26 luglio 1990 (Educazione interculturale)

C.M. n° 73 - 2 marzo 1994 (Dialogo interculturale e convivenza democratica)

C.M. n° 74 - 21 dicembre 2006 (Iscrizioni)

C.M. n° 24 - 1 marzo 2006 (Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri)

Nota Ministeriale 19 febbraio 2014 - Prot. n° 4233 (Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri)

Nota ministeriale MI 4 marzo 2022, n. 381 (Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse) - segue

Nota Ministeriale MI 23 marzo 2022, n. 11031 (Accoglienza scolastica degli studenti ucraini)

L. 107/2015 (art. 1, co. 7, lett. r): ha inserito, fra gli obiettivi del potenziamento dell'offerta formativa, l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Raccomandazioni pratiche del MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015

Circolare del Ministero degli Interni cit. e dalla C.M. n.5/94, che ammette l'iscrizione di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione;

“Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori” è il titolo dell’**aggiornamento 2022** delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del Ministero dell’Istruzione.

All'atto d'iscrizione i genitori, o esercenti la patria potestà, possono presentare in luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorità competente (anagrafe comunale) un'autocertificazione (D.P.R. n.394/99) relativamente alle vaccinazioni effettuate.

Si segnala l’interessante lavoro compiuto dal servizio DISCOL della Rete Scuolemigranti in collaborazione con l’USR Lazio sui respingimenti scolastici di alunni neo-arrivati (NAI)

D. M. 643/2017 e 684/2017) il MIUR ha ricostituito l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura, con compiti consultivi e propositivi.